

ATTI DELLA REGIONE

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione della Giunta regionale del 2
settembre 2021, n. 1052**

Approvazione schema di convenzione tra Sviluppo Europa Marche S.r.l e Servizio Protezione e Prevenzione della Giunta Regionale e della Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione per gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato A), mediante il quale la SVEM Sviluppo Europa Marche S.r.l., si avvale del Servizio Protezione e Prevenzione della Giunta Regionale e della Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Di autorizzare il dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, quale Datore di Lavoro della Giunta regionale, nominato con DGR n. 524 del 26 aprile 2021, ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, alla stipula di tale convenzione.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO A

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE E SVILUPPO EUROPA MARCHE S.r.l.
PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
(SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE E SCUOLA
REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

TRA

la Regione Marche, con sede ad Ancona, in via Gentile da Fabriano n. 9, C.F. 80008630420, rappresentata dal dirigente del Servizio Risorse umane e strumentali, quale datore di lavoro della Giunta regionale, nominato con DGR n. 31/2017 ai sensi del decreto legislativo n. 81/08,

E

La Sviluppo Europa Marche S.p.A. (SVEM), con sede ad Ancona, in via Raffaello Sanzio n. 85, C.F. e P. IVA 01588410421, rappresentata da, nella sua qualità di Amministratore Unico,

Premesso che

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che in caso di omessa individuazione del datore di lavoro, lo stesso coincide con l'organo di vertice dell'Ente;
- l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - o la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - o la designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- l'art. 37 del citato decreto legislativo n. 81/08 richiede che in ogni azienda i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano una formazione adeguata per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- l'Amministratore Unico pro tempore della SVEM ha richiesto di avvalersi del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi della Giunta regionale e della Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione;
- il Servizio Risorse umane e strumentali, nel cui ambito opera il servizio di Prevenzione e Protezione della Giunta Regionale e la Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, è la struttura competente in materia;
- la Giunta regionale, con DGR n.del, ha approvato lo schema di convenzione di seguito riportato;

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1
(Premessa)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****Art. 2****(Oggetto)**

La SVEM srl si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione della Giunta regionale Marche per le attività tipiche demandate a tale servizio di Prevenzione e Protezione dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 3**(Compiti del SPP della Regione Marche)**

Il servizio di Prevenzione e Protezione della Giunta Regionale provvede, attraverso il proprio Responsabile del servizio di Prevenzione Protezione (RSPP) allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 81/08 ed in particolare:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81/08;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 81/08.

Art. 4**(Compiti della Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione)**

La Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione promuove l'attività di informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori e dei loro rappresentanti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in base a quanto, espressamente, previsto dal D. lgs. n. 81/08 e s.m.i., e normative correlate. In particolare provvede alla realizzazione del programma di formazione (progetto didattico, modulistica, test, etc.) ed assume in capo a se l'organizzazione dei corsi (es. segreteria didattica, docenti e formatori, valutazione dell'apprendimento e consegna dei relativi attestati). I corsi si riferiscono a:

- corso di primo soccorso
- corso formazione generale e specifica ai lavoratori
- corso formazione generale e specifica ai preposti
- corso di formazione per i RLS
- corso per Datore di Lavoro
- corso antincendio rischio medio

Art. 5**(Compiti della SVEM)**

L'Amministratore della SVEM, in qualità di datore di lavoro, potrà formalizzare il conferimento dell'incarico di Responsabile del predetto servizio, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 81/08, al soggetto già individuato nell'ambito della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di RSPP.

Costituisce onere della SVEM mettere a disposizione del servizio di Prevenzione e Protezione della Giunta Regionale e della Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione le risorse organizzative, umane, strumentali e finanziarie necessarie all'espletamento dell'attività di cui agli articoli 3 e 4, secondo i tempi e le modalità fissate dal nominato responsabile del servizio.

E' posto a carico della SVEM, per le attività di cui agli articoli 3 e 4, la corresponsione di un contributo pari ad € 6.000,00 ex art. 43 della L. n. 449/97, da destinare per metà ad incrementare il fondo del salario accessorio

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

del personale dipendente impiegato nelle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera C) del CCNL comparto funzioni locali del 21 marzo 2018.

Art. 6
(Decorrenza - durata)

La presente convenzione decorre dal _____ e ha la durata di tre anni.
Alla scadenza è tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio, salvo diversa comunicazione delle parti, da inviare nei 90 giorni antecedenti a mezzo raccomandata A.R.
Alla scadenza del secondo triennio cessa definitivamente.
Alla cessazione definitiva le parti possono concordare un suo rinnovo.

Art. 7
(Risoluzione e recesso)

E' nella facoltà delle parti risolvere consensualmente la presente convenzione in data antecedente ai termini previsti dall'articolo 6.
In caso di recesso unilaterale è fatto obbligo alla parte che recede di darne comunicazione all'altra mediante raccomandata A.R., con un preavviso pari a 90 giorni.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali e riservatezza)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Le parti si impegnano altresì ad osservare e a far osservare la riservatezza su dati, fatti o circostanze di cui verranno a conoscenza per le attività connesse alla realizzazione della presente convenzione.

Art. 9
(Controversie)

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, comunque derivante dall'esecuzione della presente convenzione, il foro competente in via esclusiva è quello di Ancona.

Art. 10
(Bollo e registrazione)

La presente convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e s.m. ed int.
Le spese di bollo sono a totale carico della SVEM – Sviluppo Europa Marche S.r.l.

Ancona, li _____

PER LA SVEM – Sviluppo Europa Marche S.r.l.

PER LA REGIONE MARCHE
(Piergiuseppe Mariotti)